

Edizione di giovedì 1 febbraio 2018

AGEVOLAZIONI

Le nuove regole della riqualificazione energetica

di Alessandro Bonuzzi

ENTI NON COMMERCIALI

Le co.co.co. sportive: ulteriori riflessioni

di Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

Direttiva n. 1/2018 della GdF: alcuni principi generali

di Massimiliano Tasini

CONTROLLO

Regolare tenuta della contabilità sociale: le carte di lavoro

di Francesco Rizzi

DICHIARAZIONI

770/2018: l'Agenzia delle Entrate approva il modello

di Dottryna

AGEVOLAZIONI

Le nuove regole della riqualificazione energetica

di Alessandro Bonuzzi

La **detrazione delle spese sostenute** per gli interventi di **riqualificazione energetica** del patrimonio edilizio esistente, introdotta dalla **L. 296/2006**, è stata oggetto, nel tempo, di diversi interventi normativi.

Il **comma 3** dell'articolo unico della legge di Stabilità 2018 ha recato **ulteriori modifiche** alla disciplina agevolativa intervenendo sull'[**articolo 14 D.L. 63/2013**](#). In particolare, per effetto della novella normativa:

- la detrazione prevista per gli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del 65% è stata **prorogata fino al 31 dicembre 2018**;
- tra gli interventi agevolati sono da **ricomprendere** anche:
 1. l'installazione di **generatori d'aria calda a condensazione**;
 2. l'installazione di **micro-cogeneratori** al fine di sostituire impianti esistenti. Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e il *plafond* di spesa massimo è stabilito nella misura di **100.000 euro**. Va tenuto conto, inoltre, che dall'intervento deve derivare un **risparmio di energia primaria di almeno il 20%**;
- è prevista una **percentuale di detraibilità ridotta al 50%** per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2018** relative ai seguenti interventi:
 1. acquisto e posa in opera di **finestre comprensivi di infissi**;
 2. acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
 3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal **Regolamento delegato (UE) n. 811/2013** della Commissione, del 18 febbraio 2013. Relativamente a tale tipologia di intervento, la norma prevede che:
 - i) sono **esclusi** gli interventi aventi ad oggetto impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza **inferiore** alla classe A;
 - ii) la detrazione si applica nella misura del 65% se l'intervento comporta anche l'installazione di **sistemi di termoregolazione evoluti** appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - iii) la detrazione si applica nella misura del 65% se la sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale avviene con **impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

4. acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, fino a un valore massimo della detrazione di **30.000 euro**.

La legge di Stabilità non ha invece modificato le regole dedicate alle **parti comuni dei condomini**, per le quali:

- la **detrazione del 65%** continua trovare applicazione per le spese sostenute **fino al 31 dicembre 2021**;
- inoltre, la misura della detrazione è maggiorata:
 1. **al 70%** per gli **interventi sull'involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente linda;
 2. **al 75%** per gli interventi **finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che permettono di conseguire almeno la qualità media di cui al [decreto MiSE 26 giugno 2015](#)**.

In questi due ultimi casi le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle **spese non superiore a 40.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio e i requisiti devono essere attestati da un professionista abilitato.

È poi previsto che con uno o più **decreti ministeriali** saranno definiti i **requisiti tecnici** che devono soddisfare gli interventi per beneficiare dell'agevolazione, ivi compresi i **massimali** di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di **controlli a campione** eseguibili dall'**ENEA**. Nel frattempo continuano ad applicarsi il **D.M. 19 febbraio 2007** e il **D.M. 11 marzo 2008**.

Infine, va registrato un ampliamento dell'**ambito soggettivo** della detrazione che riguarda ora non solo gli **IACP**, ma anche:

- gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, **istituiti nella forma di società** che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad **edilizia residenziale pubblica**;
- le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Convegno di aggiornamento

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Le co.co.co. sportive: ulteriori riflessioni

di Guido Martinelli

L'inquadramento operato dai [commi 358](#) – [360 dell'articolo 1 L. 205/2017](#) delle **collaborazioni sportive** svolte attraverso “*prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro* (articolo 2 D.Lgs. 81/2015)” quali collaborazioni **coordinate e continuative** ha suscitato forti reazioni nel mondo dello sport.

Cerchiamo, per quanto ad oggi possibile, in assenza di chiarimenti di prassi amministrativa, di mettere alcuni punti fermi.

Innanzi tutto il [comma 358](#) classifica come tali le prestazioni “*individuate dal Coni*”. Pertanto, **fino all'approvazione di detta delibera da parte del CN del Coni, la presunzione legislativa non può operare** e, pertanto, appare ultroneo porsi il problema se si debba dare comunicazione o meno al Centro per l'Impiego dei rapporti attualmente in essere.

Va detto che questa interpretazione produce però una **conseguenza negativa**.

Non fa immediatamente considerare tali i pregressi rapporti e, pertanto, appare avere un effetto limitato sui **contenziosi in essere**, legati ad accertamenti per annualità trascorse.

Sicuramente **diventa superata** la posizione assunta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la sua [circolare 1/16](#) laddove prevedeva che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo nel caso in cui il soggetto erogatore sia iscritto al registro Coni e “*il soggetto percepitore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni*”.

Questa interpretazione aveva scatenato moltissime delibere, del più vario contenuto, adottate dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva, i cui effetti decadronno, per i fini in esame, dal momento in cui il **Coni** adotterà la delibera prevista dalla **legge di Bilancio 2018**.

La **delibera Coni** potrebbe cominciare a dare una risposta anche ad un ulteriore interrogativo che si pone dalla lettura del [comma 359](#).

L'inquadramento come **co.co.co.** delle prestazioni in esame viene indicato solo in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (in quest'ultimo caso sia lucrative che non).

Possiamo ritenere che analoga classificazione sia applicabile anche alle stesse prestazioni svolte in favore del Coni, delle FSN, DSA ed EPS?

La **risposta** non può che essere **positiva**. Infatti in forza del principio della **indisponibilità degli inquadramenti** sotto il profilo lavoristico, da anni affermato dalla giurisprudenza, ad **analoghe prestazioni e mansioni** non può che conseguire **analogo inquadramento**.

Pertanto, sia pure in attesa di un auspicabile **chiarimento**, anche solo sotto il **profilo amministrativo**, sicuramente l'applicazione ampia della norma appare convincente.

A detto inquadramento, oltre agli adempimenti conseguenti già noti (**comunicazione al centro per l'impiego** prima dell'inizio del rapporto, predisposizione e rilascio della **busta paga**, tenuta del **libro unico del lavoro**) si affiancherà, a far data dal **primo luglio 2018**, l'applicabilità di quanto contenuto nei **commi 910 – 912** sempre della **legge di Bilancio 2018**. Ossia **l'obbligo** anche per “*ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa*” di **corrispondere i compensi** “*attraverso una banca o un ufficio postale*”: **attraverso modalità, pertanto, rigorosamente tracciabili**.

La sommatoria di questi **adempimenti** (della cui onerosità a carico delle sportive non ci nascondiamo il peso) porta necessariamente ad una ulteriore riflessione, ossia il della presunzione relativa di rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa**.

Il problema maggiore è legato alle **prestazioni svolte con continuità, a carattere oneroso**, da parte degli **atleti dilettanti**.

La circostanza che i medesimi non appaiono tra i soggetti tenuti al pagamento dei **contributi previdenziali** alla gestione spettacolo **ex Enpals** (in quanto non ricompresi tra i soggetti elencati nel noto decreto ministero del lavoro 15.03.2005 che ha riscritto le categorie di soggetti tenuti a quest'obbligo) non sembra motivazione sufficiente per ritenerli esclusi, a meno che non si voglia sostenere che diversa sia la causa del loro rapporto (ad esempio ludica).

Ma se fossero effettivamente compresi nasce una tematica di non facile soluzione. **Il loro rapporto, ai fini della comunicazione al centro per l'impiego, decorre dal momento del tesseramento o da quello della sottoscrizione del relativo contratto economico**. E, in presenza di vincolo sportivo pluriennale, cessa con il termine del “contratto” o con quello del tesseramento?

Problema analogo ma con “aggiunta” per gli atleti tesserati per sportive lucrative. Il contenuto del **comma 360** che prevede, per le **co.co.co** con **società lucrative**, l’iscrizione alla **gestione spettacolo**, per **gli atleti**, può essere letto come integrazione del citato decreto del 2005 che non li comprende?

Un chiarimento, sul punto, appare indispensabile e urgente.

Seminario di specializzazione

LEGGE DI BILANCIO 2018: QUALI NOVITÀ PER LO SPORT?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Direttiva n. 1/2018 della GdF: alcuni principi generali

di Massimiliano Tasini

Ci vorrà tempo, e tanto, per assimilare e metabolizzare il lungo e densissimo documento redatto dal **Comando Generale della Guardia di Finanza** con il quale si forniscono **Direttive** per l'attività di **verifica**.

Detto **documento**, che fa seguito al **precedente**, e pure assai corposo, [**documento n. 1/2008**](#), ha infatti trattato tante e tali questioni da imporre un **approccio** quanto mai **approfondito**.

Nondimeno, credo che sia possibile trarre **alcune linee di azione** che rivestono un grande interesse anche pratico.

In primo luogo, trova conferma la diversità di approccio tra i diversi organi dell'Amministrazione finanziaria, ed in particolare la natura di **forza di polizia** della **Guardia di Finanza**, in quanto tale con funzioni più marcatamente **investigative**: di talchè, la precipua finalità degli interventi "sul campo" è quella di contrasto ai **fenomeni frodatori** ed all'**evasione di massa o diffusa**.

In secondo luogo, nell'attività di **selezione dei contribuenti** da sottoporre a verifica vanno preferite le posizioni che, a parità di pericolosità fiscale, dispongano di **patrimoni aggredibili**, sui quali dunque poter far valere, in modo concreto e reale, la pretesa erariale. Si tratta di un'affermazione che certamente va letta nel contesto complessivo, ma che, se isolata, rischia di far passare un messaggio evidentemente **distorto**: ovvero che, laddove il cliente abbia "**distratto**" somme all'**azione esecutiva esattoriale**, così integrandosi i presupposti per il **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**, previsto e punito dall'[**articolo 11 D.Lgs. 74/2000**](#), potrebbe – certamente a torto – illudersi di poter entrare in un'**area "di impunità"**, con effetti sociali evidentemente deprecabili.

Sul piano poi del coordinamento dei diversi soggetti deputati all'attività di controllo, la Circolare richiama l'[**articolo 7 D.L. 70/2011**](#), secondo cui, esclusi i **casi straordinari** di controlli per salute, giustizia ed emergenza, "*il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo*". Senonchè, tale coordinamento è reso difficile dalla **mancata emanazione** dell'apposito **decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanza, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ne consegue che solo la **prassi** potrà cercare di evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni, che potrebbero tradursi in ingiustificate **reiterazioni dei controlli**, e ciò anche avvalendosi di apposite procedure

informatizzate.

Un altro elemento strutturale molto interessante è l'intreccio tra le attività di verifica e l'approccio “**compliance**”, quale delineato dalla [Legge 190/2014, commi da 634 a 636](#). Non si tratta solo, come già appariva evidente, di **favorire l'adempimento spontaneo** degli obblighi tributari segnalando al contribuente “classi” di anomalie nella disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria; bensì anche e soprattutto di evitare, di regola, di **avviare controlli** nei confronti dei soggetti destinatari delle **comunicazioni di compliance** prima del termine concesso loro per appunto **regolarizzare** la propria posizione. Certo, vigente la nuova disciplina del **ravvedimento operoso** non è facile individuare detto termine, che in sostanza va a coincidere con la **decadenza** per l'esercizio per l'**azione accertativa**; ma il messaggio è comunque chiarissimo.

Master di specializzazione

NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

Regolare tenuta della contabilità sociale: le carte di lavoro

di Francesco Rizzi

Come disposto dall'[**articolo 14, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 39/2010**](#), le attività di revisione svolte dal revisore legale devono anche perseguire lo **scopo** di verificare, **nel corso dell'esercizio**, la **"regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili"**.

Mentre le verifiche della **"corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili"** sono eseguite dal revisore attraverso lo svolgimento dell'attività di **revisione del bilancio** secondo le **procedure** previste dai **principi di revisione "internazionali"**, la verifica nel corso dell'esercizio della **"regolare tenuta della contabilità sociale"**, non essendo stata codificata da alcun principio di revisione internazionale, viene svolta dal revisore seguendo le **procedure** di revisione previste dal **principio di revisione ("nazionale") SA Italia n. 250B**. Di fatti, detto principio è stato adottato proprio **al fine di dare sequela** al succitato preceitto del Legislatore italiano.

Premesso che per **"regolare tenuta della contabilità"** deve intendersi il **"rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale con riferimento a modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, nonché di rilevazione dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali"** (cfr. principio di revisione citato), per quel che concerne esclusivamente le **carte di lavoro** delle relative procedure di revisione, il suddetto principio prescrive che il revisore debba **documentare**:

- l'avvenuta **pianificazione** della **frequenza** delle verifiche periodiche;
- le **procedure** che sono state **svolte** in ciascuna verifica periodica;
- i **risultati** di ciascuna verifica periodica, comprensivi delle **considerazioni** e delle **valutazioni** fatte dal revisore, sia in riferimento ai possibili **effetti** sull'attività di revisione del **bilancio** che ai fini di eventuali **comunicazioni** ai **responsabili** delle attività di *governance*.

Le procedure di revisione svolte in ciascuna verifica periodica potranno essere documentate mediante **diversi strumenti**, quali, ad esempio,

- **programmi di lavoro**,
- **note di commento** alle diverse situazioni emerse nelle verifiche,
- **riepiloghi** di aspetti **significativi**,
- **checklist**.

Alla documentazione **raccolta** in ciascuna verifica periodica, potrà inoltre essere **allegato** uno **specifico memorandum** contenente la descrizione dei **risultati**, delle **considerazioni** e delle **valutazioni** effettuate.

Inoltre, dette **carte di lavoro** dovranno essere tenute **distinte** da quelle relative alla **revisione del bilancio** (ad esempio, mediante una **classificazione** differente o archiviandole in una **sezione dedicata** nel dossier di revisione).

Per quel che invece concerne la **tempistica**, il suddetto principio di revisione specifica che “*il processo di raccolta della documentazione relativa alle verifiche periodiche nella versione definitiva avviene in modo tempestivo dopo la data della relazione di revisione e segue le medesime regole indicate nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, paragrafi 14, 15 e 16*” (che prevedono, tra l’altro, che la documentazione del lavoro debba essere chiusa in maniera definitiva **entro 60 giorni** dalla data della relazione di revisione).

Si fa infine presente che il **CNDCEC**, nel supporto denominato “**Documento applicativo del principio di revisione (SA Italia) 250B**” (edito a Luglio del 2015), ha fornito degli utili **facsimili** di carte di lavoro.

Trattasi, in particolare, degli **allegati dal n. 2 al n. 8**, relativi alle seguenti **carte di lavoro**:

- **memorandum della verifica periodica,**
- **programma di lavoro,**
- **pianificazione dei controlli** nelle verifiche periodiche,
- **verifica dell’esistenza e dell’aggiornamento dei libri contabili, fiscali e del lavoro,**
- **verifica dell’esistenza e dell’aggiornamento dei libri sociali,**
- **verifica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali,**
- **verifica della sistemazione di carenze procedurali, non conformità ed errori riscontrati nelle verifiche precedenti.**

Tali *facsimili* potranno essere certamente **adattati** dal revisore alle singole **specificità** e **dimensioni** delle imprese assoggettate a revisione.

Special Event
L’IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L’ANALISI DI UN CASO OPERATIVO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

770/2018: l'Agenzia delle Entrate approva il modello di Dottryna



770/2018 l'Agenzia delle Entrate approva il modello utilizzabile dai sostituti d'imposta per comunicare le ritenute, i versamenti e le compensazioni operate, nonché i crediti d'imposta utilizzati e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi .

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le proroghe e le novità introdotte nel modello 770/2018 approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio 2018.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, i sostituti d'imposta sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770. Tale termine, ormai a regime, è stato prorogato dal 31.07 al 31.10 di ogni anno dalla [L. 205/2017, art. 1, comma 933, lettera a\)](#). A partire dal 2017 il modello 770 “unifica” i precedenti modelli “semplicato” e “ordinario” accorpandoli **in un'unica dichiarazione**. Pertanto, i relativi quadri sono ora parte di un unico modello il quale va utilizzato per comunicare i dati relativi:

- le **ritenute operate** nonché i versamenti e le **compensazioni** operate;
- i **crediti d'imposta** utilizzati;
- le somme liquidate a seguito di **pignoramento presso terzi**.

La **dichiarazione dei sostituti d'imposta** si compone delle seguenti **2 parti**:

Certificazione Unica deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta **per comunicare in via telematica alle Entrate i dati fiscali delle ritenute operate, nonché gli altri dati contributivi e assicurativi**. Il modello contiene, in particolare, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed

assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata per il periodo d'imposta precedente.

Modello 770

deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica alle Entrate i **dati fiscali relativi alle ritenute operate, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni** effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere, inoltre, utilizzato dagli **intermediari e dagli altri soggetti** che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.

Nonostante l'unificazione del modello, resta ferma la **facoltà** per i sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati di **suddividere il modello 770** in più parti, inviando **“separatamente” i flussi** riferiti alle 5 diverse tipologie di ritenute operate (dipendente, autonomo, capitale, locazioni brevi e altre ritenute).

In particolare, si fa presente che:

- **laddove il modello sia inviato** attraverso un **“unico flusso”**, questo dovrà contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (di lavoro dipendente, autonomo, di capitale, locazioni brevi e diversi), e comprendere, oltre al frontespizio, i quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, se ricorrono le condizioni per la relativa compilazione.
- **se il sostituto d'imposta sceglie** di trasmettere i dati in **“più flussi”** occorrerà **inviare** **“separatamente”**, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX e SY relativi:
 1. alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 2. alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
 3. ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale;
 4. ritenute operate

semprché siano stati trasmessi entro le scadenze sia le certificazioni relative il lavoro dipendente e assimilati, sia le certificazioni relative lavoro autonomo, provvigioni, locazioni brevi e redditi diversi. In tal caso, nel riquadro **“Redazione della dichiarazione”** dovranno essere **barrate le singole caselle** **“Dipendente” “Autonomo” “Capitali” “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”** per indicare il flusso che viene inviato nella dichiarazione.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio	Dipendente	Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute								
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX																
GESTIONE SEPARATA																
						Dipendente	Autonomo		Capitali	Locazioni brevi	Altre ritenute					
									Capitali	Locazioni brevi	Altre ritenute					

In caso di invio separato del modello, in presenza del flusso «autonomo» (cioè relativo alle ritenute operate su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), il flusso «locazioni» dovrà essere necessariamente unito a quello «autonomo».

Si fa presente che l'invio delle CU che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come, ad esempio, le certificazioni da inviare ai professionisti) può avvenire anche oltre il 7 marzo, senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. Quanto ai **contribuenti forfettari**, si fa presente che questi non sono tenuti a presentare il modello 770 in quanto *“non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III”* del **D.P.R. 600/1973**; tuttavia, nel modello Redditi (quadro RS), gli stessi contribuenti sono tenuti ad indicare *“il codice fiscale del perceptorre dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”* ([articolo 1, comma 69, L. 190/2014](#)).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >